

CASS. PEN., SS.UU., 29 FEBBRAIO 2024 (14 GIUGNO 2024), N. 23755

QUESTIONI CONTROVERSE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., art. 15; CEDU, art. 8; CDFUE, artt. 7, 8, 11 e 52; direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108; art. 78, disp. att., cod. proc. pen.; cod. proc. pen., artt. 234, 234-bis, 254-bis, 266, 266-bis; direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132; decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2021, n. 178.

SOLUZIONI ADOTTATE

- «a) *La trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.*
- b) *In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle.*
- c) *L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesso sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.*
- d) *L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di*

* Consigliere della Corte di cassazione

comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente».